



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale di Roma- terza sezione lavoro nella persona del giudice dr. Giovanni Boeri all'udienza del 2.5.2017, all'esito di camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 429 primo comma cpc la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11596 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2016 promossa
da

DICCAP (Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali)- Coordinamento di Roma Capitale rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Ghedini e Filippo Quintiliani.

ricorrenti -opponenti

contro

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

resistente-opposto

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI dei ricorrenti: come da atto introduttivo

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE : come da memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si verte in tema di impugnazione ex art. 20 bis l. 146 del 1990 di delibera n. 15/661 della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali nella parte in cui è stata ordinata la sospensione dei contributi sindacali e/o dei permessi sindacali per un ammontare di euro 20.000 a carico della organizzazione sindacale ricorrente .

Vanno presupposti per conosciuti gli scritti delle parti ed i documenti depositati.

Il ricorso è da ritenere fondato, giusta i condivisibili motivi -da intendersi qui richiamati e trascritti ex art. 118 primo comma cpc- enunciati da questo Tribunale di Roma/ giudice Picozzi nella sentenza prodotta in atti n. 9146 del 2016 in causa promossa dalla organizzazione sindacale Fp Cgil nei confronti della Commissione di Garanzia per l'annullamento della medesima delibera impugnata nel presente giudizio.

Tali motivi sono difatti estensibili anche al sindacato ricorrente, il quale li ha fatti valere nel suo atto introduttivo, tanto più che trattasi di organizzazione avente rappresentatività assai minore (vedi i dati non contestati esposti a pagina 12 del



ricorso) rispetto a quella degli altri sindacati sanzionati e che ciononostante è stata parimenti punita senza riscontri specifici individualizzanti.

In particolare:

- non risultano, fra gli stessi elementi indiziari a carico indicati nella delibera (pagina 13, in fondo), dichiarazioni rilasciate (alla stampa o tramite social network) da rappresentanti sindacali della organizzazione sindacale ricorrente;

-non risulta neppure essere stato accertato quanti degli iscritti alla Dicap avrebbero dovuto essere in servizio fra la sera del 31 gennaio 2014 e la mattina dell'1 gennaio 2015 e quanti invece non si sono presentati.

Ciò rappresenta, in un accertamento che dichiaratamente si fonda esclusivamente su prove presuntive e logiche nella ricostruzione della esistenza sia di uno sciopero "mascherato" sia della riconducibilità di tale forma di lotta illegittima (anche) alla organizzazione sindacale ricorrente, una ulteriore e grave carenza dimostrativa.

Alla soccombenza seguono le spese di lite da liquidarsi come da dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. 55 del 2014.

P. Q. M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

-dichiara illegittima ed annulla la deliberazione impugnata n. 15/661 nella parte in cui riguarda la Dicap ed ordina la restituzione delle somme illegittimamente già eventualmente trattenute sulla base di tale delibera ;

-condanna la Commissione resistente al pagamento in favore del sindacato ricorrente delle spese di lite da liquidare in euro 2.618 di cui 118 per contributo unificato e 2.500 per compensi oltre 15% sui compensi per spese generali ed iva e cpa come per legge.

Roma li 2.5.2017

Il giudice
Dott. Giovanni Boeri

